

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale di diritto privato
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione relativa alla revisione parziale del Codice delle obbligazioni (sanzione in caso di licenziamento abusivo o ingiustificato)

Gentili Signore,
Egregi Signori,

abbiamo ricevuto il progetto di revisione parziale del Codice delle obbligazioni inerente la sanzione in caso di licenziamento abusivo o ingiustificato. Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le osservazioni seguenti.

Le modifiche proposte migliorano la situazione attuale nel contratto di lavoro e adeguano ai livelli internazionali la protezione offerta in Svizzera ai lavoratori delegati sindacali.

L'adeguamento della sanzione in caso di licenziamento abusivo o di licenziamento immediato ingiustificato, che passa da 6 mesi al massimo a 12 mesi al massimo, potrebbe tuttavia avere effetti indesiderati dal profilo della procedura civile. Nel Codice di diritto processuale civile svizzero, infatti, la procedura semplificata si applica solo fino a un valore di fr. 30'000.- (art. 243 cpv. 1 CPC). Con un'indennità massima di 12 mesi di stipendio anche lavoratori con stipendio basso (fr. 3'000.- mensili) qualora volessero rivendicare il massimo della sanzione, dovrebbero avviare una causa a procedura ordinaria, soggetta a tassa di giustizia, ciò che ora avviene solo per i lavoratori con stipendio medio-alto (fr. 5'000.-).

Il lavoratore potrà ridurre le pretese per rimanere nei limiti di valore della procedura semplificata, ma allora sarebbe vanificato lo scopo della modifica legislativa. La possibilità di presentare azioni parziali (art. 86 CPC) non è scevra da rischi processuali e obbligherebbe comunque il lavoratore a presentare più azioni giudiziarie, con tutti gli inconvenienti che ne derivano.


La revisione del Codice delle obbligazioni in questione potrebbe quindi essere accompagnata da una modifica dell'art. 243 CPC, con l'inserimento al capoverso 2 di una lettera g dal seguente tenore: "in materia di lavoro se vertente sulla protezione da licenziamento abusivo o da licenziamento immediato ingiustificato".

È infine da chiedersi se non sia opportuno, per semplici considerazioni di proporzionalità della sanzione, inasprire, raddoppiandola a 4 mesi, anche la sanzione per disdetta abusiva nel quadro di un licenziamento collettivo, statuita all'art. 336a cpv. 3 CO.

Vogliate gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


L. Pedrazzini

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

- Divisione della giustizia, Residenza;
- Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza.